

REGOLAMENTO SULLE ASSENZE A. S. 2011 - 2012

Con la presente vengono comunicate le decisioni del Collegio dei Docenti riguardanti la frequenza scolastica. A tal proposito, l'articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, recita

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo».

Per una corretta applicazione della normativa in oggetto, il Ministero ha pubblicato la C.M. 4 marzo 2011, n° 20, che fornisce alcune indicazioni operative alle istituzioni scolastiche. In ottemperanza a tale normativa, di seguito vengono comunicate le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti:

- Al fine di poter procedere alla valutazione finale, il massimo numero di ore di assenza corrisponde al 25% del monte ore annuale, come illustrato di seguito per ciascuna classe:

	n° ore settimanali curriculari	n° giorni di scuola	n° massimo di ore di assenza annuali
IV GINNASIO	30	200	250
V GINNASIO	30	200	250
I LICEO	33	200	275
II LICEO	33	200	275
III LICEO	34	200	283

- Secondo quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti, sono ammesse le seguenti deroghe ai suindicati limiti
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Sarà compito dei Consigli di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Coordinatore Didattico